Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2181

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARTON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2015

Nuove disposizioni in materia di partecipazione agli organismi di protezione sociale

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di introdurre nel nostro ordinamento nuove disposizioni che rendano omogenea la gestione degli organismi di protezione sociale delle Forze armate e impediscano ai militari di esser obbligati al sovvenzionamento dei medesimi; come infatti già emerso nell'atto di sindacato ispettivo n. 3-01501 della XVII legislatura, nonostante l'abrogazione apportata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248, del regio decreto 27 ottobre 1937 – XV, n. 1935 che aveva costituito l'ente «Circoli della Regia Marina» e il relativo statuto.

Per questo motivo, seppur in assenza di una disposizione abrogativa espressa, anche le modificazioni tuttora vigenti dello statuto dell'ente Circoli Marina dovrebbero seguire gli effetti dell'atto originato del 1937.

Nonostante la linearità della tesi sostenuta dai presentatori dell'atto di sindacato ispettivo, nonché della presente iniziativa legislativa, il Governo, nella seduta del 14 gennaio 2015 pur ammettendo che le norme in questione (il citato regio decreto originario e i successivi atti modificativi del solo statuto) siano da ritenersi tutte abrogate ha sostenuto che «la successiva abrogazione del regio decreto n. 1935 del 1937.... risulta avere carattere ricognitivo e non determina l'abrogazione dell'ente in questione e del relativo statuto, che trovano la loro collocazione nella nuova cornice normativa rappresentata dal codice dell'ordinamento militare».

Orbene, pur volendo il legislatore governativo dover giustificare l'esistenza e il fondamento giuridico dell'operatività di un ente, il medesimo, ad opinione degli interroganti di allora (attuali proponenti dell'iniziativa legislativa), avrebbe dovuto preoccuparsi di adottare un nuovo statuto dell'ente Circoli Marina, magari in attuazione del libro sesto, titolo VI, capo II del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del libro terzo, titolo I, capo V, sezione I del testo unico dei regolamenti in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 – che oggi rappresentano la «nuova cornice normativa».

Si rammenta inoltre che il legislatore parlamentare, svolgendo la ricerca normativa connessa alla questione di che trattasi, non è in grado, alla data odierna, di conoscere il contenuto degli atti d'interesse, ovvero dello statuto dell'ente circoli, il quale ultimo risulta in vigore sino al 9 febbraio 2011 (banca dati «normativa» su interrogazione del sistema condotto dai valenti ed indipendenti uffici dell'amministrazione del Senato).

Posto dinnanzi a detta situazione, il legislatore parlamentare non può che sostenere la necessità della novellazione delle norme oggi in vigore, al fine di evitare che i membri della Marina militare come per le altre Forze armate siano obbligati alla partecipazione agli organismi di protezione sociale in forza di atti neppure disponibili al legislatore medesimo.

Per questo motivo il presente disegno di legge dispone delle modifiche al codice dell'ordinamento militare.

In particolare, all'articolo 1 del presente disegno di legge si prevede quindi una mo-

difica all'articolo 1829 del codice dell'ordinamento militare. È infatti prevista l'aggiunta di un periodo che specifica che «A nessun militare delle Forze armate o appartenente al Corpo della guardia di finanza può essere imposto il pagamento obbligatorio di quote sociali».

Infine, all'articolo 2 del disegno di legge si propone l'abrogazione espressa di norme obsolete.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. All'articolo 1829 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. A nessun militare delle Forze armate o appartenente al Corpo della guardia di finanza può essere imposto il pagamento obbligatorio di quote sociali».

Art. 2.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 1º gennaio 1949, n. 83, il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1955, n. 986, il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1957, n. 299 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1962, n. 1856.